



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: CONFERMA TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2020.

L'anno 2019, addì quattro del mese di dicembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

- | | | |
|----|--------------------|---------------------|
| 1. | PELLANDA LUIGI | Sindaco |
| 2. | LAGO VALERIO | Vice Sindaco |
| 3. | MARCHIORELLO ELISA | Assessore Effettivo |
| 4. | SAVIO MARTINA | Assessore Effettivo |
| 5. | TESSAROLLO MASSIMO | Assessore Effettivo |
| 6. | TOSO FABRIZIO | Assessore Effettivo |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
6	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa PEROZZO CHIARA

Il Sig. PELLANDA LUIGI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 e ss.mm.ii. che disciplina l'applicazione della Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);

Ricordato che questo Comune non si è avvalso della facoltà di sostituire la tassa in argomento con il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come previsto dall'articolo 63 del D.Lgs 15.12.1997 n° 446;

Vista la propria deliberazione nr. 125 del 28.11.2018, con cui si confermavano per l'anno 2019 le tariffe della T.O.S.A.P. in vigore nell'anno precedente;

Verificato il rispetto dei limiti massimi fissati dal D.Lgs. n° 507 del 1993, ricordando che, agli effetti dell'applicazione della Tassa, il Comune di Tezze sul Brenta risulta di classe IV avendo abitanti da oltre 10.000 a 30.000;

Ricordato che non viene applicata la Tassa sui passi carrabili;

Vista la Legge di bilancio 2019 - n° 145 del 30 Dicembre 2018 – che non ha previsto il blocco delle tariffe ed aliquote sui tributi comunali;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del Decreto Legislativo n° 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Ritenuto di confermare per l'anno 2020 le attuali tariffe in vigore per i tributi comunali, al fine di non gravare troppo su cittadini e imprese favorendo così la ripresa economica;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 1 - c. 168 - della Legge n° 296/2006, è stato fissato in € 5,00 l'importo minimo della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche fino alla cui concorrenza i versamenti non sono dovuti e neppure vengono effettuati i rimborsi;

Visto l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28.06.2019 n° 58, che dispone la modifica del comma 15 dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 2011, n.214 come segue:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 15-bis..omissis..

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

Considerato, dunque, che la pubblicazione dei predetti atti sul Portale del Federalismo Fiscale assume valore di pubblicità costitutiva e dunque condizione di efficacia riferite alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 23.01.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e allegati;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi", ed, in particolare, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 sulle disposizioni in merito all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;

Visto il T.U.E.L. Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

Visto il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 29.06.1994, esecutiva;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Espresso il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, di cui all'art. 49 - 1° comma - del medesimo D.Lgs n° 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2020 le seguenti tariffe relative alla "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)", per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico:

per ogni metro quadrato e per anno:

categoria prima	€ 24,43
categoria seconda	€ 17,11
categoria terza	€ 9,77

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo:

per ogni metro quadrato e per anno (riduzione di 1/3):

categoria prima	€ 16,29
categoria seconda	€ 11,40
categoria terza	€ 6,51

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico:

per metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

categoria prima	€ 7,33
categoria seconda	€ 5,13
categoria terza	€ 2,93

D) Occupazioni con passi carrabili:

per metro quadrato e per anno (riduzione del 50%): *non applicato*

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti:
per metro quadrato e per anno: *non applicato*

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, per una superficie, ad ogni modo, non superiore a 10 mq:
per metro quadrato e per anno (riduzione del 90%): *non applicato*

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e che risultino non utilizzabili, o comunque, di fatto, non utilizzati.
per metro quadrato e per anno (riduzione del 90%): *non applicato*

H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A).

I) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfettariamente, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 15.12.1997 n° 446, quale modificato dalla Legge 23.12.1999 n° 488, come segue:

la tassa è commisurata al numero complessivo delle utenze allacciate al pubblico servizio relativo, moltiplicato per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni, da rivalutarsi annualmente (a partire dall'anno 2000) in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre di ciascun anno:

fino a 20.000 abitanti	Tariffa anno 2000 € 0,775 (ex lire 1.500)
------------------------	---

In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a € 516,46 (ex lire 1.000.000). La medesima misura della tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Gli importi stabiliti per utenza sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.

L) Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica, come stabilito dall'articolo 3, comma 62, della Legge 28.12.1995 n° 549, che ha modificato l'articolo 47 del D.Lgs n° 507/1993.

M) Per le occupazioni di superfici superiori a mille metri quadrati, l'eccedenza ai 1.000 mq è calcolata in ragione del 10%.

N) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi:

per ogni apparecchio e per anno:

centro abitato	€ 11,36
zona limitrofa	€ 8,53
sobborghi e zone periferiche	€ 5,68

O) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

per ogni distributore e per anno:

centro abitato	€ 43,18
zona limitrofa	€ 28,40
sobborghi e zone periferiche	€ 17,04
frazioni	€ 5,68

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa (nella misura sopra stabilita) viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico:

tariffa giornaliera per metro quadrato:

categoria prima	€ 1,13
categoria seconda	€ 0,79
categoria terza	€ 0,56

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1^a FASCIA

a- Fino a 12 ore (riduzione 30%) e fino a 14 giorni:

categoria prima	€ 0,79
-----------------	--------

categoria seconda	€ 0,56
categoria terza	€ 0,39

b- Fino a 12 ore (riduzione 30%) e oltre 14 giorni (riduzione 50%):

categoria prima	€ 0,40
categoria seconda	€ 0,28
categoria terza	€ 0,20

2^a FASCIA

a- Oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

categoria prima	€ 1,13
categoria seconda	€ 0,79
categoria terza	€ 0,56

b- Oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre 14 giorni (riduzione 50%):

categoria prima	€ 0,57
categoria seconda	€ 0,40
categoria terza	€ 0,28

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo:

tariffa giornaliera per metro quadrato (riduzione di 1/3):

categoria prima	€ 0,76
categoria seconda	€ 0,53
categoria terza	€ 0,23

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti di spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

F) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti di spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

G) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti di spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

- H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.
- I) Per le occupazioni con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30%.
- L) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.
- M) Per le occupazioni di superfici superiori ai mille metri quadrati, l'eccedenza ai 1.000 mq viene calcolata in ragione del 10%.
- N) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'articolo 46 del D.Lgs n° 507/1993, aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e condutture sotterranee, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
- O) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale, di cui all'art. 47 del D.Lgs n° 507/1993, la tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

Per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni:

a- Fino ad un chilometro lineare:

categoria prima	€ 5,68
categoria seconda	€ 3,98
categoria terza	€ 2,28

b- Oltre un chilometro lineare (la tassa di cui alla lett. a- è aumentata del 50%):

categoria prima	€ 8,53
categoria seconda	€ 5,96
categoria terza	€ 3,41

Per le occupazioni di cui alle lettere a- e b- di durata superiore ai 30 giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- | | |
|--|--------|
| 1) fino a 90 giorni | + 30% |
| 2) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni | + 50% |
| 3) di durata superiore a 180 giorni | + 100% |

- P) La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, oppure che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
- Q) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

2) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 3 - c. 67 - della Legge 28.12.1995 n° 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sono esonerati dall'obbligo del pagamento della

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

- 3) di confermare in € 5,00 (cinque) l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti della TOSAP non sono dovuti e non sono effettuati i relativi rimborsi;
- 4) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;
- 5) di dare atto che le entrate derivanti dalla T.O.S.A.P. vengono introitate al Titolo I - Tipologia 101 - Categoria 52 - Risorsa 80 "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" del Bilancio di previsione;
- 6) di prendere e dare atto che, ai sensi di legge, il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento telematico degli atti nel Portale del Federalismo Fiscale;
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente.

Con separata votazione a voti unanimi e palesi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, in quanto propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022.

Parere regolarità tecnica - art. 49 - 1° comma - D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000
<p><u>Area Proponente:</u> CONTABILE</p> <p>Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.</p> <p>Data: 04/12/2019 F.to: dott. Luison Orietta</p>
Parere regolarità contabile - art. 49 - 1° comma - D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000
<p><u>Area Proponente:</u> CONTABILE</p> <p>Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile.</p> <p>Data: 04/12/2019 F.to: dott. Luison Orietta</p>

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto PELLANDA LUIGI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott.ssa PEROZZO CHIARA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'**Albo Pretorio Comunale** per 15 gg. consecutivi

dal e sino al (art. 124 - 1° comma);

E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, in data, ai **Capigruppo Consiliari** (art. 125);

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data

per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì



IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pilotti Valerio